

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2017  
293/2017/R/EEL**

**DEFINIZIONE, PER L'ANNO 2017, DEL PARAMETRO ALFA, DI CUI AL PARAGRAFO 4.9,  
DELL'ALLEGATO B, DEL CODICE DI RETE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO  
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2017

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/eel (di seguito deliberazione 609/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito deliberazione 109/2017/R/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 268/2015/R/eel, l'Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo o Codice), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- la deliberazione 268/2015/R/eel ha, in particolare, disciplinato i seguenti aspetti del Codice tipo:
  - a) le disposizioni relative alle garanzie contrattuali ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto e i relativi criteri per la loro gestione;

- b) le modalità per la gestione del contratto di trasporto nei casi di inadempimento da parte dell'utente del servizio;
  - c) la fatturazione del servizio e i relativi pagamenti;
- in relazione alle garanzie, il Codice annovera tra le forme ammesse oltre a quelle tradizionali (fideiussione e deposito cauzionale infruttifero):
  - a) il *rating* creditizio, rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 4.1 Allegato B (livelli minimi di *rating* richiesti) del medesimo Codice;
  - b) la *parent company guarantee* rilasciata da parte di una società controllante, quest'ultima con le caratteristiche precisate al medesimo paragrafo 4.1 di cui al precedente alinea; tale forma di garanzia prevede, a rafforzamento del rispetto delle obbligazioni dell'utente del trasporto, che la società controllante sia tenuta a rilasciare un'assicurazione di solvibilità, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3 lettera b) del medesimo Allegato B, con la quale si impegna a far fronte, a prima richiesta, alle obbligazioni di pagamento della propria controllata;
- a integrazione del soddisfacimento dei requisiti puntuali sopra esposti, l'accesso al *rating* creditizio e alla *parent company guarantee* è condizionato al rispetto di ulteriori condizioni puntuali stringenti, compensative del maggiore rischio implicito di tali forme di garanzia; in particolare tra queste rientrano condizioni specifiche attinenti la puntualità dei pagamenti e l'obbligo, per gli utenti del trasporto, di versare un corrispettivo - per l'accesso alle richiamate forme di garanzia - disciplinato ai sensi del paragrafo 4.9 dell'Allegato B (di seguito: corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B o corrispettivo);
- tale corrispettivo è destinato al Conto a copertura del rischio connesso al *rating* e alla *parent company guarantee* di cui all'articolo 2 della deliberazione 268/2015/R/eel, istituito presso la Cassa per i servizi elettrici e ambientali (di seguito: CSEA), ed è stato introdotto al fine di coprire i costi di un nuovo sistema di tipo mutualistico accessorio, delineato nella deliberazione 268/2015/R/eel come un meccanismo a tutela delle obbligazioni degli utenti che ricorrono alle suddette forme di garanzia al fine di poter concludere uno o più contratti a garanzia dell'adempimento di tali obbligazioni;
- la medesima deliberazione 268/2015/R/eel ha rimandato a successivo provvedimento la disciplina di tale meccanismo, prevedendo altresì che la quantificazione del corrispettivo sia rivista per tenere conto delle connesse necessità di gettito che saranno note solo in esito alla disciplina in parola;
- il Codice ha invece da subito stabilito le modalità di applicazione e gestione del corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B; in particolare è stato previsto che:
  - i. tale corrispettivo sia commisurato all'importo della garanzia e a un parametro (parametro  $\alpha$ ) determinato annualmente dall'Autorità; per i primi due anni di applicazione del Codice è inoltre previsto che tale parametro possa essere aggiornato con cadenza semestrale;

- ii. il parametro  $\alpha$  di cui al punto i. sia differenziato tra *rating* e *parent company guarantee* per via del “rafforzamento” del credito garantito da quest’ultima ai sensi di quanto previsto al citato paragrafo 4.3 lettera b) dell’Allegato B;
  - iii. gli importi versati dall’utente per via dell’applicazione del corrispettivo non siano restituiti a quest’ultimo, anche qualora successivamente il medesimo decida di ricorrere a una garanzia in forma di fideiussione bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale, o anche nel caso vi sia tenuto per ritardo nei pagamenti o perdita dei requisiti di *rating* previsti dal Codice tipo;
  - iv. le imprese distributrici versino a CSEA gli importi incassati dall’applicazione del corrispettivo per l’accesso di cui al paragrafo 4.9 dell’Allegato B in concomitanza con il primo versamento utile degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti;
  - v. tale corrispettivo debba essere comunque determinato in modo tale da non rendere eccessivamente oneroso il ricorso a tali forme di garanzia rispetto alle altre più tradizionali e sicure (fideiussione e deposito cauzionale);
- in relazione alle voci di cui al punto i., che concorrono al computo del corrispettivo per l’accesso di cui al paragrafo 4.9 dell’Allegato B si evidenzia che:
    - a) il valore del parametro  $\alpha$  per l’anno 2016 è stato determinato pari alla percentuale del 0,2% e del 1,0% per gli utenti che ricorrono rispettivamente alla *parent company guarantee* o al *rating*; tali valori sono stati successivamente modificati con la deliberazione 609/2015/R/eel per il primo periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 agosto 2016 per tener conto delle deroghe concesse in sede di prima applicazione delle disposizioni del Codice;
  - la medesima deliberazione 609/2015/R/eel ha altresì confermato che per l’anno 2017 i valori del corrispettivo per l’accesso di cui al paragrafo 4.9 dell’Allegato B avrebbero potuto essere rivisti con cadenza semestrale.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità non è ancora intervenuta a definire le modalità di funzionamento del sistema mutualistico delineato dalla deliberazione 268/2015/R/eel, né ha modificato i livelli del corrispettivo destinato alla sua copertura; ciò anche in ragione del quadro di incertezza generato dal contenzioso instauratosi su tale provvedimento, con particolare riferimento alla dimensione delle garanzie rispetto agli oneri generali di sistema;
- nell’ambito del predetto contenzioso, il Tar Lombardia, con alcune sentenze pubblicate nel gennaio 2017, ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dagli operatori; l’Autorità, pur appellando le predette sentenze, ha comunque avviato un procedimento per la loro esecuzione con la deliberazione 109/2017/R/eel; la conclusione del procedimento è prevista entro il 31 dicembre 2017;
- non sono stati acquisiti, a oggi, nuovi elementi che evidenzino l’esigenza di modificare i livelli del parametro  $\alpha$ , da ultimo aggiornati con la deliberazione 609/2015/R/eel.

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione della disciplina del sopra richiamato meccanismo mutualistico, e quindi del dimensionamento del corrispettivo per l'accesso di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B, richieda un quadro chiaro e certo delle disposizioni applicabili in tema di garanzie; essa dovrà pertanto tenere conto almeno degli interventi che verranno adottati dall'Autorità in esito alla conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 109/2017/R/eel (nonché degli esiti dei giudizi di appello promossi dall'Autorità);
- sia pertanto necessario transitoriamente, anche al fine di minimizzare l'onere gestionale dei soggetti coinvolti nella gestione di tale corrispettivo, confermare per il 2017 i valori del parametro  $\alpha$  fissati nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 268/2015/R/eel

**DELIBERA**

1. di stabilire, ai sensi di quanto previsto al comma 2.3, della deliberazione 268/2015/R/eel, che il corrispettivo, di cui al paragrafo 4.9, dell'Allegato B alla medesima deliberazione, sia determinato applicando, per il periodo compreso dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, il parametro  $\alpha$  di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di sostituire la Tabella 1 allegata alla deliberazione 268/2015/R/eel con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 allegata alla deliberazione 268/2015/R/eel, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*